

Pongo a partito l'articolo 54 nel suo complesso. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 55. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o elargizioni periodiche a persone non invalide.

“ Ogni sussidio o soccorso sotto qualunque forma prestato, dovrà risultare da uno stato nominativo. ”

L'onorevole Fani ha facoltà di parlare.

Fani. Io mi sono iscritto per parlare intorno a questo articolo per domandare uno schiarimento che potrebbe dar luogo ad un'aggiunta molto semplice la quale, ove fosse accettata dalla Commissione, eliminerebbe l'oscurità che a me pare risulti dalla lettura di quanto è disposto dall'articolo 55.

Questa disposizione vieta la concessione di pensioni vitalizie; e se non ci fossero alcune eccezioni, si potrebbe essere più tranquilli di quello che io non sia, o credere che qui si parli soltanto di pensioni a scopo di beneficenza. Ma la dicitura complessa dell'articolo e le eccezioni dalle quali esso è circondato, suggeriscono a me il dubbio che si possa per avventura infirmare il diritto a conseguire la pensione a coloro che costituiscono il personale degli impiegati di un'Opera pia o della Congregazione di carità. E siccome questo non è ben chiaro, e ci sono diritti questi che bisogna rispettare, così pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di consentire che dopo le parole: “ fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità accordare, ” si aggiunga: “ a scopo di beneficenza ” e quindi proseguire: “ sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi od elargizioni periodiche a persone non invalide.

“ Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, dovrà risultare da uno stato nominativo. ”

Questa semplice aggiunta io non posso presentarla sotto forma di emendamento, perchè non l'ho in tempo utile fatta pervenire alla Presidenza, e non mi sono munito della firma di dieci

collegi. Ma parmi così semplice da potere ottenere il consenso autorevole della onorevole Commissione.

Io so che in molte Congregazioni di carità vi sono, per esempio, dello Casse-pensioni; so che molte Congregazioni di carità pagano annualmente a beneficio dei loro impiegati le quote occorrenti alla Cassa-pensioni, per assicurarne l'avvenire.

Ed io non vorrei ora che la generica espressione di quest'articolo, con cui si vieta l'assegno di pensioni vitalizie, potesse turbare la tranquillità di questi impiegati, di fronte al diritto acquisito che per avventura può ad essi spettare innanzi alle amministrazioni da cui dipendono.

Si tratta, ripeto, di un'aggiunta semplice e modesta, la quale serve solamente a chiarire il concetto che deve avere avuto la Commissione stessa nel formulare quest'articolo. E avrebbe altresì il vantaggio di non perturbare le aspettative di quegli impiegati che lavorano da anni, e che non è giusto siano in certo modo delusi da questo troppo sommario concetto espresso nell'articolo ora in discussione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, *relatore*. La Commissione ringrazia l'onorevole Fani d'averle dato occasione di chiarire il suo pensiero, se qualche dubbio vi poteva essere; ma sembra ad essa che il dubbio non abbia fondamento.

Si guardi alla sede della disposizione, perchè il guardare alla sede è un buon criterio per argomentare il pensiero di chi ha dettato una disposizione di legge. Qui si tratta dell'erogazione della beneficenza: e come è mai possibile supporre che ci venga qui in mente di proibire che le Congregazioni di carità diano pensioni agli impiegati?

E perchè dovrebbe farsi questa proibizione che non avrebbe nè senso, nè ragione di essere? Si tranquillizzi l'onorevole Fani: non si può, altro che travisando il senso delle parole, trovare una proibizione di accordare pensioni a favore di coloro che hanno prestato l'opera loro a favore di queste istituzioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. La disposizione era molto generica, e poteva essere oggetto di dubbio per causa delle eccezioni dalle quali era circondata; ma dopo gli schiarimenti cortesi ottenuti dall'egregio relatore, io rinunzio alla modificazione proposta, e voterò l'articolo nel modo come è presentato.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, metto